

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Molise	218.346.100	4.653.710.816	2.478.741.006	7.350.797.922
Campania	650.089.200	13.486.957.190	28.400.966.820	42.538.013.210
Puglia	258.059.500	4.548.222.330	2.540.380.175	7.351.671.005
Basilicata	420.703.300	7.336.509.142	6.228.106.502	13.985.318.944
Calabria	740.896.500	14.044.820.024	15.857.455.656	30.643.172.180
Sicilia	635.439.000	9.124.139.066	253.763.994	10.013.342.000
Sardegna	951.571.700	14.159.314.893	1.086.355.173	16.237.241.766
Totale nazionale	10.163.000.000	169.549.112.659	72.572.164.639	252.284.277.298

* Fonte: Ministero dell'Interno.

Tab. F - Trasferimenti alle comunità montane anno 1999

REGIONE	Fondo Nazionale Investimenti	Fondo ordinario	Fondo consolidato	TOTALE
Piemonte	1.045.938.000	17.591.838.085	2.207.029.794	20.844.805.879
Lombardia	1.291.638.300	19.684.876.695	2.438.393.564	23.414.908.559
Prov. Bolzano	578.794.200	----	----	578.794.200
Prov. Trento	523.627.000	----	----	523.627.000
Veneto	530.545.600	8.247.692.407	825.470.114	9603.708.121
Liguria	435.725.500	8.007.864.039	1.008.070.122	9.451.659.661
Emilia R.	621.346.600	7.591.939.753	628.971.117	8.842.257.470
Toscana	730.346.600	8.662.597.310	1.791.808.201	11.184.752.111
Umbria	554.548.500	7.388.165.620	1.905.652.621	9.848.366.941
Marche	458.392.200	6.271.505.906	1.600.119.057	8.330.017.163
Lazio	765.519.300	11.384.280.107	1.618.172.588	13.767.971.995
Abruzzo	598.185.700	9.590.769.801	1.697.698.935	11.886.654.436
Molise	283.116.300	4.735.322.417	2.478.741.006	7.497.179.723
Campania	843.421.700	13.803.662.852	28.400.966.820	43.048.051.372
Puglia	335.947.100	4.653.669.819	2.545.389.175	7.535.006.094
Basilicata	545.601.500	7.485.725.684	6.201.804.198	14.233.131.382
Calabria	959.664.500	14.373.560.958	15.857.455.656	31.190.681.114
Sicilia	842.275.500	9.394.118.529	253.763.994	10.490.158.023
Sardegna	1.294.365.900	14.481.522.671	1.086.355.173	16.862.243.744
Totale nazionale	13.239.000.000	73.349.112.653	72.545.862.335	259.133.974.988

* Fonte: Ministero dell'Interno.

2.2. CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER LA MONTAGNA PROVENIENTI DALLA LEGGE PER LA MONTAGNA**Tab. G - Stanziamenti per l'attuazione della legge**

Situazione a legislazione vigente Amministrazioni varie (art. 25 co. 1 L.97/1994)
(miliardi di lire)

1995	1996	1997	1998	1999
28,5	34	0	0	

Fonte: Ministero del Tesoro

I fondi per il 1994 sono stati impegnati per l'attuazione del Sistema Informativo per la Montagna e per ricerche sulle tematiche montane. I fondi per il 1995 e il 1996 saranno nella quasi totalità utilizzati per il summenzionato progetto SIM, per il progetto della Pubblica Istruzione relativo alle scuole comprensive, per il progetto dell'ISTAT relativo alla realizzazione di un Atlante statistico informatizzato della montagna (Comuni e Comunità Montane) e per ricerche sulle tematiche montane (vedi paragrafi specifici successivi).

Nel 1997, nel 1998 e nel 1999 non vi è stato alcun finanziamento a favore delle Amministrazioni Centrali.

Tab. H - Fondo nazionale per la Montagna

art. 25 co. 2 L.97/1994 (miliardi di lire)

anno 1996	anno 1997	anno 1998	anno 1999
300	150	100	129,61

Fonte: Ministero del Tesoro

Per il riparto alle Regioni già effettuato dal CIPE per l'anno 1999 si rimanda ad un paragrafo specifico successivo.

2.3. RISORSE FINANZIARIE ORDINARIE PER LE AREE PROTETTE NAZIONALI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Il Ministero dell'Ambiente - Servizio conservazione natura assegna annualmente contributi ordinari alle aree protette nazionali che, come noto, si trovano in gran parte su territori montani.

Dalle seguenti tabelle - pertinenti agli anni 1998 e 1999 - volendo estrapolare i contributi a favore delle sole aree montane protette, si può indicativamente stimare un importo pari a circa il 70% dei contributi totali ivi riportati.

BENEFICIARI	CONTRIBUTI ASSEGNATI	IMPEGNI				TRASFERIMENTI			
		1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.	1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.
P.N. Abruzzo	8.580.586.914	1.900.000.000	1.900.000.000	2.635.440.184	2.145.146.730	1.900.000.000	1.900.000.000		4.780.586.914
P.N. Gran Paradiso	7.555.648.246	1.360.000.000	1.360.000.000	2.946.736.183	1.888.912.063	1.360.000.000	1.360.000.000	2.946.736.183	1.888.912.063
P.N. Stelvio	7.307.562.406	1.340.000.000	1.340.000.000	2.800.671.803	1.826.890.603	1.340.000.000	1.340.000.000	2.800.671.803	1.826.890.603
P.N. Pollino	9.031.734.399	1.560.000.000	1.560.000.000	3.653.800.797	2.257.933.602	1.560.000.000			7.471.734.399
P.N. Aspromonte	4.793.680.103	660.000.000	660.000.000	2.275.260.075	1.198.420.028	660.000.000		2.935.260.075	1.198.420.028
P.N. Dolomiti Bellunesi	2.796.208.474	400.000.000	400.000.000	1.297.156.354	699.052.120	400.000.000		1.697.156.354	699.052.120
P.N. Monti Sibillini	4.436.271.442	600.000.000	600.000.000	2.127.203.580	1.109.067.862	600.000.000		2.727.203.580	1.109.067.862
P.N. Foreste	2.805.210.051	440.000.000	440.000.000	1.223.907.536	701.302.515	440.000.000		1.663.907.536	701.302.515
P.N. Val Grande	2.096.760.645	400.000.000	400.000.000	772.570.483	524.190.162	400.000.000		1.172.570.483	524.190.162
P.N. Gargano	5.178.132.353	860.000.000	860.000.000	2.163.599.264	1.294.533.089	860.000.000		3.023.599.264	1.294.533.089
P.N. Gran Sasso	6.573.894.452	1.100.000.000	1.100.000.000	2.730.420.839	1.643.473.613	1.100.000.000		3.830.420.839	1.643.473.613
P.N. Maiella	4.194.800.894	680.000.000	680.000.000	1.786.100.669	1.048.700.225	680.000.000		2.466.100.669	1.048.700.225
P.N. Vesuvio	3.604.460.816	400.000.000	400.000.000	1.903.345.612	901.115.204	400.000.000		2.303.345.612	901.115.204
P.N. Cilento	9.292.785.499	1.540.000.000	1.540.000.000	3.889.589.122	2.323.196.377	1.540.000.000			7.752.785.499
P.N. Arcip. Toscano	4.565.675.779	780.000.000	780.000.000	1.864.256.832	1.141.418.947	780.000.000		2.644.256.832	1.141.418.947
P.N. Arcip. Maddalena	1.898.480.576	320.000.000	320.000.000		1.258.480.576				1.898.480.576
P.N. Circeo	1.288.106.951	60.000.000	60.000.000	846.080.211	322.026.740			846.080.211	442.026.740
ICRAM	8.000.000.000		8.000.000.000				8.000.000.000		
CITES	320.000.000								
Riserve nat.li dello	5.680.000.000				5.680.000.000				2.742.739.725
TOTALI	100.000.000.00	14.400.000.000	22.400.000.000	34.916.139.644	28.283.860.456	14.020.000.000	12.600.000.000	31.057.309.441	42.322.690.559

BENEFICIARI	CONTRIBUTI ASSEGNATI	IMPEGNI				TRASFERIMENTI			
		1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.	1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.
P.N. Abruzzo	8.580.586.914	1.900.000.000	1.900.000.000	2.635.440.184	2.145.146.730	1.900.000.000	1.900.000.000		4.780.586.914
P.N. Gran Paradiso	7.555.648.246	1.360.000.000	1.360.000.000	2.946.736.183	1.888.912.063	1.360.000.000	1.360.000.000	2.946.736.183	1.888.912.063
P.N. Stelvio	7.307.562.406	1.340.000.000	1.340.000.000	2.800.671.803	1.826.890.603	1.340.000.000	1.340.000.000	2.800.671.803	1.826.890.603
P.N. Pollino	9.031.734.399	1.560.000.000	1.560.000.000	3.653.800.797	2.257.933.602	1.560.000.000			7.471.734.399
P.N. Aspromonte	4.793.680.103	660.000.000	660.000.000	2.275.260.075	1.198.420.028	660.000.000		2.935.260.075	1.198.420.028
P.N. Dolomiti Bellunesi	2.796.208.474	400.000.000	400.000.000	1.297.156.354	699.052.120	400.000.000		1.697.156.354	699.052.120
P.N. Monti Sibillini	4.436.271.442	600.000.000	600.000.000	2.127.203.580	1.109.067.862	600.000.000		2.727.203.580	1.109.067.862
P.N. Foreste	2.805.210.051	440.000.000	440.000.000	1.223.907.536	701.302.515	440.000.000		1.663.907.536	701.302.515
P.N. Val Grande	2.096.760.645	400.000.000	400.000.000	772.570.483	524.190.162	400.000.000		1.172.570.483	524.190.162
P.N. Gargano	5.178.132.353	860.000.000	860.000.000	2.163.599.264	1.294.533.089	860.000.000		3.023.599.264	1.294.533.089
P.N. Gran Sasso	6.573.894.452	1.100.000.000	1.100.000.000	2.730.420.839	1.643.473.613	1.100.000.000		3.830.420.839	1.643.473.613
P.N. Maiella	4.194.800.894	680.000.000	680.000.000	1.786.100.669	1.048.700.225	680.000.000		2.466.100.669	1.048.700.225
P.N. Vesuvio	3.604.460.816	400.000.000	400.000.000	1.903.345.612	901.115.204	400.000.000		2.303.345.612	901.115.204
P.N. Cilento	9.292.785.499	1.540.000.000	1.540.000.000	3.889.589.122	2.323.196.377	1.540.000.000			7.752.785.499
P.N. Arcip. Toscano	4.565.675.779	780.000.000	780.000.000	1.864.256.832	1.141.418.947	780.000.000		2.644.256.832	1.141.418.947
P.N. Arcip. Maddalena	1.898.480.576	320.000.000	320.000.000		1.258.480.576				1.898.480.576
P.N. Circeo	1.288.106.951	60.000.000	60.000.000	846.080.211	322.026.740			846.080.211	442.026.740
ICRAM	8.000.000.000		8.000.000.000				8.000.000.000		
CITES	320.000.000								
Riserve nat.li dello	5.680.000.000				5.680.000.000				2.742.739.725
TOTALI	100.000.000.00	14.400.000.000	22.400.000.000	34.916.139.544	28.283.860.456	14.020.000.000	12.600.000.000	31.057.309.441	42.322.690.559

2.4. MUTUI CONCESSI DALLA CC.DD.PP. ALLE COMUNITÀ MONTANE

In questo paragrafo vengono riportati i mutui concessi alla Cassa Depositi e Prestiti alle Comunità Montane, ripartiti per Regione (tab. I).

Tab. I - Mutui Cassa DD.PP. concessi alle Comunità Montane
(ripartiti per Regioni) - milioni di lire

	1996	1997	1998	1999
Piemonte	33.895	35.072	14.250	9.399
Valle d'Aosta	600	3.333	300	60
Liguria	12.997	2.038	342	----
Lombardia	29.167	3.002	3.010	3.348
Prov. Aut. di Bolzano	420	980	83	300
Prov. Aut. di Trento	----	----	----	----
Veneto	293	2.086	2.360	2.498
Friuli Venezia Giulia	----	850	4.598	2.496
Emilia Romagna	5.890	4.270	733	2.295
Toscana	15.485	3.442	1.844	7.902
Marche	898	1.822	4.100	----
Umbria	2.358	1.600	5.165	1.137
Lazio	----	5.509	2.706	849
Abruzzo	1.923	5.438	10.838	6.774
Molise	88	----	----	100
Campania	464	8.371	554	----
Puglia		1.070	----	650
Basilicata	125	-	----	225
Calabria	200	491	1.340	1.200
Sicilia	----	----	----	----
Sardegna		2.461	7.327	677
TOTALI	104.803	81.835	59.530	39.910

Fonte: Cassa Depositi e Prestiti - i mutui concessi dal 1.1.1999 al 31.8.1999

CAPITOLO III APPROFONDIMENTI SU TEMATICHE RELATIVE ALLA MONTAGNA

3.1 LE COMUNITÀ MONTANE NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DI ORGANIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI

Le Comunità sono enti di governo locale, riconosciuti anche dalla legge delega n. 59 del 1997 tra i destinatari diretti, accanto ai Comuni e alle Province, delle nuove funzioni e compiti amministrativi conferiti dallo Stato alle Regioni (e in alcuni casi anche direttamente agli Enti locali) e di quelli individuati e ripartiti dalle leggi regionali tra le Regioni e gli Enti locali medesimi.

In applicazione dei primi decreti legislativi di attuazione della legge 59/1997 (capo 1°), le Regioni hanno approvato le corrispondenti leggi regionali in materia di agricoltura (decreto legislativo n. 143/97), di trasporto pubblico locale (decreto legislativo n. 422/97), di mercato del lavoro e politiche attive del lavoro (decreto legislativo n. 469/97). Successivamente, con il decreto legislativo n. 112/98, le Regioni a statuto ordinario hanno varato, nel periodo che corre dal giugno 1998 all'agosto 1999, le leggi riguardanti il decentramento in via generale delle funzioni e dei compiti agli enti locali, con criteri di ripartizione tra i diversi livelli del governo infraregionale. Si veda la seguente tabella, rappresentativa dello stato di attuazione del decreto legislativo n. 112/98.

E' stato avviato così il processo regionale di organizzazione a livello locale delle funzioni e dei compiti amministrativi, sulla base delle decisioni di quello che è stato definito il "federalismo amministrativo a costituzione invariata".

Per quanto riguarda le Comunità montane, va tenuto presente che queste sono coinvolte dal processo di nuova distribuzione delle funzioni amministrative sia sotto il profilo di ente locale, destinatario diretto delle stesse funzioni, sia come momento associato per l'esercizio intercomunale delle funzioni dei Comuni.

Una sollecitazione, che possiamo definire di carattere strategico, al processo di aggregazione e di cooperazione associativa intercomunale era venuta anche dalla stessa legge n. 59/97, in quanto aveva previsto, nella delineazione dei principi della delega legislativa, in diversi passaggi della sua struttura normativa,

il conferimento di compiti e di funzioni amministrative ai Comuni, singoli o "associati", prefigurando in tal modo un tracciato sul quale le Regioni venivano chiamate a raccogliere l'opportunità di riordinare sul territorio il posizionamento e le responsabilità dei diversi livelli di governo.

Va ricordato in particolare che il decreto legislativo n. 112/98, al comma 2 dell'art. 3, afferma il principio generale in forza del quale "la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, secondo le loro dimensioni territoriali, associative e organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale".

La stessa norma assegna alle Regioni la responsabilità di promuovere e favorire l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni di minore dimensione demografica; a questo scopo le Regioni sono chiamate ad individuare "livelli ottimali di esercizio" delle funzioni stesse, transitando attraverso un accordo "nelle sedi concertative" (strumenti e procedure di raccordo e concertazione) che le Regioni hanno configurato con l'istituzione delle Conferenze regionali delle Autonomie locali.

Spetta invece ai Comuni individuare autonomamente "i soggetti, le forme e le metodologie" per esercitare le funzioni in forma associata, entro le previsioni regionali e i termini fissati dalla stessa legislazione regionale.

Decorso il termine senza che i Comuni vi abbiano provveduto, la Regione si sostituisce nelle forme previste dalla legge regionale, alla quale compete - come stabilirà in termini e principi fondamentali più precisi la successiva legge n. 265/99 di modifica della legge n. 142/90 - l'individuazione di strumenti di incentivazione all'esercizio associato delle funzioni a livello intercomunale.

E' intervenuta di recente la citata legge 3 agosto 1999 n. 265, che ha consolidato il profilo istituzionale delle Comunità montane nella duplice veste di ente locale e di momento per la gestione associata delle funzioni comunali.

Venendo ora alle scelte che si stanno operando nelle diverse realtà territoriali dalle leggi regionali occorre precisare che, da una lettura comparata della produzione legislativa delle stesse regioni, risulta un quadro di ripartizione delle funzioni e, in particolare, di conferimento delle stesse alle Comunità montane tuttora in forte evoluzione e attuazione.

L'indeterminatezza del quadro delle funzioni ripartite nelle diverse realtà regionali deriva soprattutto dallo svolgersi, tuttora in atto e probabilmente per molti mesi ancora, dell'appena delineato processo di riorganizzazione delle funzioni comunali nelle rispettive sedi associative.

Peraltro appare chiaro che esiste un "filo rosso" che concatena i principi della legge n. 59/97, transitando attraverso il 112/98 e le diversificate leggi regionali, ma anche avendo riguardo al processo, tuttora in cammino, di riordino delle zone montane, che passa attraverso misure anteriori e successive alla legge n. 265/99 in applicazione sia della legge 142/90 sia della legge n. 97/94, la quale prevede importanti responsabilità amministrative e politiche di intervento da porre in capo alle Comunità montane.

Va precisato che, per quanto concerne il profilo istituzionale delle Comunità montane assunte nella loro configurazione di "ente locale", si rinvencono alcuni casi significativi di conferimento diretto a questo peculiare livello del governo montano locale. Si possono prendere a questo riguardo in considerazione le leggi regionali di attuazione del decreto legislativo n. 112/98 della Regione Umbria e della Regione Molise, che, nelle aree montane, attribuiscono la maggior parte delle funzioni alle Comunità montane, mentre per il restante territorio non montano le funzioni sono attribuite o alle Province o ai Comuni.

Non c'è dubbio, tuttavia, che la partita più rilevante si giocherà attraverso l'applicazione, nel concreto delle situazioni regionali, dei meccanismi e delle procedure previste per le forme di associazionismo intercomunale.

Riguardando tali forme e tali procedure, attraverso una lettura schematica della maggior parte della legislazione regionale di applicazione del 112/98, si osserva una successione di adempimenti di questo tipo, all'interno dei quali si incastonano le possibilità e le opportunità (che probabilmente in via pratica saranno molto differenziate) delle Comunità montane di rappresentare, in maniera più o meno estesa, un punto di confluenza delle funzioni che i Comuni potranno esercitare in forma associata.

In via generale, la sequenza si può così riassumere:

- la Giunta regionale formula una proposta, dopo aver acquisito l'intesa in sede di Conferenza regionale delle Autonomie locali, proponendola al Consiglio. La proposta riguarda l'individuazione degli ambiti territoriali e dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai Comuni;
- si apre un periodo durante il quale i Comuni, di fronte all'ipotesi regionale concordata di riordino territoriale, di individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per l'esercizio associato delle funzioni loro conferite, formulano le loro proposte dandone comunicazione alla Giunta regionale;
- subentra quindi la fase delle decisioni conclusive previste dalla diverse leggi regionali; qui la diversità delle soluzioni è abbastanza marcata in quanto si danno dei casi in cui la normativa della Regione prevede una decisione conclusiva da parte della medesima, mentre in altri casi dispone l'assunzione

delle funzioni automaticamente da parte della Provincia ovvero della Comunità montana di riferimento.

Nella maggior parte delle leggi regionali si stabilisce il principio in ragione del quale, qualora il livello ottimale, individuato dai Comuni o dalla Regione, coincida con quello delle Comunità montane, il soggetto destinatario delle funzioni comunali e associate sarà la Comunità montana stessa.

In alcuni casi si prevede che la soluzione sia provvisoria in attesa di una più precisa delimitazione degli ambiti ottimali dell'esercizio associato.

Come si comprende, ci troviamo in presenza di una procedura che soltanto apparentemente è omogenea, mentre nella realtà può dare luogo a sbocchi molto diversi che dovranno essere valutati nel concreto della loro specificazione territoriale, in ragione soprattutto delle scelte che saranno operate dai Comuni.

Va altresì tenuto presente che le leggi regionali, anche quelle approvate precedentemente, come nel caso della Regione Emilia Romagna, avevano previsto forme di associazionismo e di aggregazione intercomunale diverse da quelle ipotizzate dalla legge 142, ora modificata dalla legge n. 265/99. La normativa emiliano-romagnola prevedeva infatti la possibilità di costituire "associazioni" tra i Comuni, diverse dalle unioni, che invece la più recente legge di principi statale sembra identificare come la forma non esclusiva, né vincolata alla successiva fusione, per l'integrazione e l'aggregazione cooperativa tra i Comuni di minori dimensioni demografiche e non solo.

Rispetto al processo, avviato dal decreto legislativo n. 112/98 e ora in fase di applicazione nelle diverse sedi regionali, si pone comunque una esigenza di raccordo e di sintonia con le previsioni della più recente legge n. 265 di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, la quale prevede in particolare forme di incentivazione programmata dei processi aggregativi; incentivazione anzitutto di carattere economico-finanziario, ma da ricondurre, in tempi che non appaiono di breve svolgimento, anche a forme di carattere promozionale e "politico".

E' chiaro che l'orizzonte per le Comunità montane appare frastagliato ma anche denso di opportunità, soprattutto se prevarrà da parte delle Regioni e degli stessi Comuni l'idea di una loro utilizzazione concertata, come di un livello di governo che rappresenta un modello di inserimento reale e relativamente stabile e consolidato di organizzazione associata delle funzioni dei Comuni, secondo quelle modalità che oggi appaiono non solo favorite ma anche precisate e specificate in maniera flessibile e duttile dalla più recente legislazione di principi delle Autonomie locali.

Si annoti che, a questo riguardo, la relazione della Commissione Parlamentare per la riforma amministrativa, presieduta dall'on. Cerulli Irelli, prendendo atto dei ritardi nei processi aggregativi e associativi intercomunali, ha riconosciuto che questi, finora, hanno trovato un loro modello di utile riferimento soprattutto nelle zone montane, potendo far conto sulla stabilità e sulla configurazione istituzionale del modello, da tempo sperimentato, delle Comunità montane.

**ATTUAZIONE DEL D. LGS. 112/98 RECANTE CONFERIMENTO
DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO
ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL
CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59
(situazione al 6 agosto 1999)**

REGIONI	<i>p.d.l. regionale in attuazione d. lgs. 112/98 (conferimento di funzioni a regioni ed enti locali)</i>
ABRUZZO	già adottata la l.r. (n. 11 del 3 marzo 1999)
BASILICATA	già adottata la l.r. (n. 7 dell'8 marzo 1999)
CALABRIA	La giunta ha approvato un p.d.l. in materia di industria commercio e artigianato in attuazione d.lgs 112/98 il 26/08/98. ha approvato altresì, il 22/09/98 tredici p.d.l. per le rimanenti materie (vedi allegato). attualmente alle commissioni consiliari competenti.
CAMPANIA	la giunta ha approvato il 31/12 "disposizioni generali concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in attuazione del d.lgs 112. Successivamente il 30 marzo ha approvato i d.d.l. in materia di: sviluppo economico ed attività produttive; territorio, ambiente e infrastrutture; servizi alla persona e alla comunità; polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio attualmente presso la commissione consiliare competente.
EMILIA ROMAGNA	già adottata la l.r. (n.3 del 26/4/99)
LAZIO	P.d.l. è stato approvato il 30/6 dal Consiglio: attualmente presso il Commissario di Governo.
LIGURIA	già adottate le ll.rr. (nn. 30/98 - 3/99 - 5/99 - 9/99 - 13/99 - 18/99) rispettivamente in materia di: riordino e programmazione dei servizi sociali e modifiche alla l.r. 42/94 sulla base della d.lgs. 112/98; in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazione, viabilità, trasporti e aree naturali protette; in materia di tutela della salute e servizi sociali; sviluppo economico e attività produttive, istruzione scolastica e formazione

	professionale, disciplina delle funzioni in riferimento alla difesa della costa, rifacimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti. ambiente, difesa del suolo ed energia .il d.d.l. in materia di protezione civile e antincendio attualmente in Commissione Consiliare competente.
LOMBARDIA	P.d.l. approvato dalla Giunta il 24 luglio 1998: attualmente presso l'aula.
MARCHE	già adottata la l.r. n. 10 del 17/5/99.
MOLISE	p.d.l. approvato in consiglio il 4/8/99.
PIEMONTE	Il consiglio regionale ha approvato nella seduta del 20/10/98 la L.R. di riordino generale delle funzioni della Regione e degli Enti locali (l.r. n. 34 del 20 novembre). Successivamente la giunta il 2/11/98 ha approvato il d.d.l. attuativo del D.lgs. 112/98. attualmente presso la Commissione Consiliare competente.
PUGLIA	già adottate ll.rr. n. 11 dell'11/2/99 e n. 12 del 24/2/99 rispettivamente in materia di attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro e comunità montane. Sono inoltre stati approvati in Consiglio il 22/12/98 e il 7/7/99 rispettivamente i p.d.l in materia di: trasferimento alla regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'Ente Autonomo Fiera del Levante (rinviato a nuovo esame dal commissario di governo) e norme di prima attuazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio marittimo.
TOSCANA	leggi regionali già adottate (l.r. n° 77-78-79 del 3 novembre 1998, l.r. n° 85 del 26 novembre 1998, l.r. 87 - 88 - 89 del 1 dicembre 1998 e n° 91 dell'11 dicembre 1998).
UMBRIA	già adottate ll.rr. n. 34 del 14/10/98 che individua criteri e modalità per il conferimento delle funzioni agli Enti Locali e n. 3 del 2 marzo 1999 attuativa del d.lgs 112/98.
VENETO	P.d.l. approvato dalla Giunta il 28 luglio 1998. attualmente in Commissione Consiliare competente.

Fonte: Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Tutte le Regioni hanno approvato il testo in Giunta. 8 Regioni su 15 hanno approvato il testo in Consiglio regionale. Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria hanno già adottato tutte le leggi regionali, la Regione Liguria ne ha adottate 6 su 7.

3.2 RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

L'articolo 61 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assegnava alle Regioni il termine di un anno per procedere al riordino delle Comunità montane al fine di conformare la legislazione regionale in materia di nuovi criteri fissati dall'articolo 28.

La legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" richiedeva da parte delle Regioni tutta una serie di adempimenti attuativi.

Il quadro sinottico di seguito riportato dà conto delle disposizioni fino ad oggi emanate dalle Regioni a statuto ordinario per dare applicazione ad entrambe le suddette leggi quadro nazionali.

IL Piemonte è la Regione che con maggiore solerzia ha posto in essere la normativa di sua competenza. Di recente ha dato ordine a tutto il corpusso impianto normativo a favore dei territori montani, emanando un apposito testo unico contenente tutte le leggi concernenti il settore. Il Molise, malgrado sia costituito per il 78 per cento da territorio dichiarato montano, non ha dato esecuzione né alla legge 142 del 1990 né alla legge n. 94 del 1994.

Tra questi due casi limite si rilevano una serie di soluzioni intermedie. Le Regioni Lazio e Calabria, che solo di recente hanno emanato le leggi di riordino, hanno in parte recuperato il tempo perduto concentrando nella stessa legge anche le disposizioni attuative della legge n. 97 del 1994. La Regione Puglia, pur trovandosi nella stessa situazione del Lazio e della Calabria, ha ritenuto di procedere solo al riordino, trascurando di attuare la legge n. 97. L'Abruzzo, la Lombardia, l'Emilia Romagna e la Toscana hanno non solo emanato entrambe le normative in tempi accettabili, ma sono ritornati più volte sulle disposizioni relative alle Comunità montane apportando ad esse le modifiche dettate da mutate esigenze. L'Umbria con l'articolo 120 della legge 2 marzo 1999, n. 3, si è limitata ad escludere dalle Comunità montane, in base al comma 2 della legge n. 142 del 1990, i Comuni di Perugia, Foligno e Terni aventi una popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

Delle Regioni a statuto speciale, che non compaiono in tabella, la Valle d'Aosta ha, con legge 7 dicembre 1998, n. 54 riordinato le Comunità montane, mentre il Trentino Alto Adige, con legge 23 novembre 1998, n. 17 ha emanato specifiche disposizioni per lo sviluppo della montagna.

**QUADRO SINOTTICO DELLE LEGGI REGIONALI VIGENTI,
ATTUATIVE DELL'ART. 61 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 E DELLA
LEGGE N. 97 DEL 1994**

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	LEGGE REGIONALE VIGENTE ATTUATIVA DELL'ART. 61 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 (RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE)	LEGGE REGIONALE VIGENTE ATTUATIVA DELLA LEGGE SULLA MONTAGNA N. 97 DEL 1994
BRUZZO	6.12.94 n. 92, modificata con ll.rr. 19.12.95 n. 141, 19.12.85 n. 142 e 25.10.96, n. 101	1.12.1995, n. 134, modificata con ll.rr. 25.10.1996, n. 96 e 21.4.1998, n. 27
ASILICATA	17.2.1993, N. 9 modificata con l.r. 16.12.1996, n. 62	19.5.1997, n. 23
ALABRIA	19.3.1999, n. 9	19.3.1999, n. 4
AMPANIA	1.9.1994, n. 31	4.11.1998
MILIA ROMAGNA	19.7.1997, n. 22, modificata dalla l.r. 21.3.1999, n. 3	19.7.1997, n. 22
AZIO	22.6.1999, n.9	22.6.1999, n.9
IGURIA	19.4.1996, n. 20	13.8.1997, n. 33
OMBARDIA	9.4.1993, n. 13 modificata con ll.rr. 25.5.1996 n. 10 e 23.1.1997, n. 1	29.6.1998, n. 10
ARCHE	18.1.1995, n. 12	20.6.1997, n. 35
OLISE	-----	-----
IEMONTE	testo unico approvato con l.r. 2.7.1999, n. 16	testo unico approvato con l.r. 2.7.1999, n. 16
UGLIA	24.2.1999, n. 12	
OSCANIA	18.8.19923, n. 39 modificata con ll.rr. 30.12.1993, n. 103, 12.4.1995, n. 53, 11.12.1996, n. 92 e 2.6.1999, n. 31	19.12.1995, n. 95
MBRIA	-----	28.8.1995, n. 40
ENETO	3.7.1992, n. 19 modificata dalla l.r. approvata dal Consiglio regionale il 30.7.1999	-----

3.3 LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA NEL TERRITORIO MONTANO

L'istituto del Patto territoriale, che ha i suoi riferimenti principali nell'esperienza italiana iniziata cinque anni orsono al CNEL e negli indirizzi della Unione europea fin dal V° Programma di azione Comunitaria, è ormai a pieno titolo parte della strumentazione della programmazione negoziata.

I patti territoriali in questi anni hanno evidenziato il protagonismo delle forze sociali, degli amministratori dei comuni minori diffusi sul territorio e delle province, nonché, in molti casi se non ovunque, la loro capacità di mettere in atto un processo di accumulazione delle potenzialità presenti sul territorio.

Questo strumento, fin dagli inizi, è apparso utilmente applicabile alle aree di montagna tanto che ben 3 dei 10 patti finanziati dall'Unione europea appartengono a questa tipologia e uno in particolare, quello dell'Appennino centrale è pluriregionale coinvolgendo Toscana, Umbria, Marche, Emilia Romagna. Tra i cd. patti di prima e seconda generazione, che ormai sono in corso di finanziamento, 5 su 39 sono in area montana, mentre per altri 9 si è avviata la fase di concertazione locale.

E' questa una dimensione abbastanza consistente tanto più se sommata al numero complessivo dei comuni montani compresi nei "patti non montani", a dimostrazione della vitalità con la quale gli operatori economici di queste aree hanno risposto all'attivazione di questo strumento.

Si segnala infine il Patto territoriale del Centro Cadore, interamente finanziato dai soggetti locali e quindi non rientrante nella procedure ordinarie, che tuttavia ha richiesto di essere "accompagnato" al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica. Esso costituisce un esempio di concertazione in un'area montana "forte" dell'Italia settentrionale, monoculturale e orientata all'export, ma con necessità di diversificazione del proprio sistema economico.

La caratterizzazione territoriale

Nel caso di specie, l'attenzione si è rivolta alla programmazione d'area, con esperienze circoscritte o di carattere interregionale, con proprie specificità nelle regioni alpine, in quelle appenniniche e insulari.

Si deve segnalare, innanzitutto, il maggiore stato di avanzamento dei "patti appenninici e insulari" rispetto a quelli alpini nonché la dimensione più estesa sia in termini di superficie territoriale che in termini demografici. I patti appenninici dimostrano un notevole livello di aggregazione comunale e insistono generalmente su dimensioni territoriali superiori a 1.000 kmq con pesi demografici sempre superiori a 50.000 abitanti.

In queste aree, infatti i patti hanno trovato prioritariamente un terreno fertile in cui innestare processi di aggregazione dei soggetti locali che in sostanza coprono gran parte del territorio dell'Italia centrale e meridionale.

I "patti alpini" trovano riscontro, invece, in un tessuto sociale ed economico più robusto e disegnano un sorta di "macchia di leopardo" a maglie larghe che non sembra poter incidere compiutamente sullo sviluppo complessivo dell'arco alpino.

La specificità dei "Patti montani"

L'esperienza dei patti territoriali nelle aree montane ha evidenziato proprie specificità soprattutto nella valorizzazione di realtà locali che sono riuscite a fare "tessuto imprenditoriale" e a caratterizzarsi per la dimensione locale dello sviluppo, strettamente legata alle potenzialità, ai valori ambientali e alle tradizioni produttive del territorio.

E' questa una realtà diversa da quella che caratterizza le altre esperienze pattizie, spesso incentrate su localismi industriali e su attività policentriche già consolidate, ma con esigenze di recupero della vitalità produttiva e industriale e di diversificazione settoriale.

La valorizzazione delle potenzialità locali - elemento chiave per l'avvio dei patti nella montagna - in sostanza ha prodotto:

- * *coesione sociale*, che si è espressa attraverso una diffusa partecipazione dei soggetti istituzionali, sociali ed economici attraverso una "cultura collaborativa" e di processi decisionali trasversali che costituiscono "l'anima" dell'accordo. La coesione sociale è un fattore altamente competitivo, in quanto è in grado di creare sinergie e di operare in una dimensione collettiva;
- * *integrazione* delle differenti realtà economiche attorno a un'idea di sviluppo, che ha costituito un effetto moltiplicatore, sulla quale indirizzare anche nuovi soggetti all'interno di un progetto forte di sviluppo locale in grado di portare innovazione, investimenti e risorse finanziarie, e di confrontare le diverse realtà economiche presenti sul territorio (impresa, cooperazione e associazionismo, economia sommersa, ecc.);
- * *valorizzazione* dei soggetti locali, e in particolare della nuova classe dirigente (Sindaci dei Comuni montani, Presidenti delle Comunità Montane e delle Province, ecc.), che si è rafforzata in virtù di questa esperienza di programmazione negoziata avviata con i patti territoriali.

Questo processo di "strutturazione" dei patti territoriali nelle aree montane ha trovato piena espressione nelle forze locali la cui azione si è, poi, innestata coerentemente all'interno dei processi programmatici regionali in atto.

Va, comunque, detto che alcune comunità locali, pur caratterizzate da una propria identità economica e culturale, hanno incluso nel "territorio del patto" i Comuni Obiettivo che talvolta hanno snaturato la caratterizzazione geografica dell'area di intervento, al solo fine di ottenere i finanziamenti pubblici previsti dalle delibere CIPE per le aree depresse (obiettivi 1, 2 e 5b).

La progettualità dei patti nelle aree di montagna si caratterizza soprattutto per il rilancio di alcuni settori tradizionali, con prevalenza per il turismo sostenibile, l'agricoltura biologica e le produzioni tradizionali, ma anche per una rinnovata sensibilità ai temi di tutela ambientale.

Queste le tipologie di intervento più significative:

- sviluppo delle attività agro alimentari e commercializzazione dei prodotti agricoli locali;
- sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica e agrituristica;
- recupero e valorizzazione ambientale delle aree montane;
- valorizzazione dell'artigianato locale e sviluppo del tessuto della piccola e media impresa.

Sembra utile segnalare in particolare alcune esperienze specifiche legate alla valorizzazione delle aree protette (Parco del Cilento e delle Madonie, Parchi nazionali dell'Abruzzo e della Majella) e dei centri storici attraverso attività di manutenzione del tessuto edilizio, e al rapporto tra montagna e località turistiche marine presente in alcuni patti.

All'interno di questo quadro molto articolato di iniziative per lo sviluppo della montagna, si deve sottolineare come gli interventi infrastrutturali rivestano ancora un ruolo centrale nel rilancio dell'economia e del tessuto sociale locale, sia come connessione interlocale tra le regioni montane, sia come miglioramento dell'accessibilità rispetto alle grandi aree urbane e industriali.

Il ruolo dei soggetti locali

Gli Enti Locali coinvolti nei Patti territoriali delle aree di montagna costituiscono il "motore" della progettualità locale e mostrano un protagonismo attivo finalizzato al coinvolgimento esteso delle realtà economiche e sociali della comunità.

Il numero dei Comuni coinvolti è consistente, come anche la presenza costante delle Province e talvolta delle Regioni - spesso con protocolli aggiuntivi che recepiscono il patto nella programmazione regionale -, delle Comunità Montane, delle Camere di Commercio, del mondo della cooperazione e, in misura minore, degli altri soggetti locali (enti parco, banche e istituti di credito, ecc.) e degli istituti di ricerca. La presenza di tutti i principali livelli istituzionali locali è testimonianza di una coesione amministrativa matura o almeno propensa a non frammentare in localismi inutili e suddivisioni di competenza la progettualità locale espressa.

Anche la presenza costante in tutte le esperienze delle organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil) e delle associazioni delle imprese e dei servizi (Confcommercio, Confagricoltura, Coldiretti, CNA, Assindustria,